


Siglato il 20.12.2012 - Sottoscritto il 4.2.2013

Area Dirigenza MEDICA - VETERINARIA

**ACCORDO DECENTRATO
per il riconoscimento di permessi
retribuiti straordinari per terremoto**

- ANNO 2012 -



In data **4.2.2013**, alle ore 15.30, presso la sede dell'Azienda ha avuto luogo l'incontro tra:

la Direzione Aziendale nelle persone di:	VEDI RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
e, per i Rappresentanti Sindacali:	VEDI RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Organizzazioni Sindacali:	VEDI RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Al termine è stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che si allega

PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

ACCORDO DECENTRATO PER IL RICONOSCIMENTO DI PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI PER TERREMOTO ANNO 2012

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio;
- il comunicato della Direzione generale dell'Azienda USL di Ferrara del 21 maggio 2012 che, come da ordinanza del Prefetto del 20 Maggio 2012, ha disposto che in tutti i Comuni interessati (Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda) per l'intera giornata del 21 Maggio 2012 debbano essere garantiti solo i servizi essenziali, fatta salva l'agibilità delle strutture. Tutto il personale resta comunque a disposizione per garantire eventuali ordinanze disposte dalle autorità competenti;
- la comunicazione del giorno 29 maggio 2012, agli atti con prot. n. 35887 del 30.5.2012, con cui la Direzione Generale Centrale Organizzazione Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia Romagna, con riferimento all'evento sismico verificatosi la mattina del 29 maggio 2012, ha comunicato che *"ai dipendenti di Enti e Aziende del SSR e di ARPA, che si sono trovati nelle condizioni di non poter eseguire la prestazione lavorativa, può essere riconosciuta la possibilità di utilizzare un permesso retribuito. Tale permesso, previsto anche per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna, non dovrà essere recuperato. Il fondamento giuridico dello stesso è in corso di approfondimento e verifica da parte della Regione, con valenza anche verso i competenti organismi e istituzioni nazionali. Considerate la peculiare natura, trattandosi di permesso ulteriore e diverso da quelli contrattualmente previsti, e le speciali motivazioni che ne determinano il riconoscimento, si rende opportuno richiamare alla massima responsabilità direzioni e dipendenti nell'utilizzo del permesso. È del tutto evidente, infatti, che eventuali abusi risulterebbero inaccettabili in tale situazione di emergenza. La richiesta del permesso va indirizzata al dirigente della struttura al quale vanno presentate ordinariamente le domande di assenza dal servizio e non richiede espressa e specifica autorizzazione. I permessi sono utilizzabili da oggi, 29 maggio, al prossimo venerdì 1 giugno compreso, e anche retroattivamente per la giornata del 21 maggio scorso. In funzione dell'evolversi della crisi saranno valutate eventuali proroghe. I permessi possono essere richiesti per assistenza a figli, congiunti ed anziani a carico, per danni ai propri domicili o uffici e per gravi problemi personali."*
- la comunicazione del giorno 4 giugno 2012, agli atti con prot. n. 37349 del 5.6.2012, con cui la Direzione Generale Centrale Organizzazione Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione

Emilia Romagna, con riferimento alla precedente e-mail in data 29/5 u.s. comunica che *“in relazione al perdurare delle gravi condizioni di disagio per le popolazioni colpite dal terremoto nella nostra regione, è possibile prorogare, per i dipendenti delle Aziende del SSR e di ARPA residenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, dalla giornata odierna di lunedì 4 giugno fino a venerdì 8 giugno 2012, l'utilizzo dei permessi retribuiti di carattere straordinario”*;

- la comunicazione del giorno 5 giugno 2012, agli atti con prot. n. 37352 del 5.6.2012, con cui la Direzione Generale Centrale Organizzazione Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia Romagna, ad integrazione della comunicazione inviata il giorno 4.6.2012, precisa che, *“in relazione alle diverse articolazioni dell'orario di lavoro, i permessi in oggetto sono utilizzabili anche per le giornate di sabato e domenica 2-3 giugno e 9-10 giugno. Ciò sempre con riferimento ai dipendenti delle Aziende del SSR e di ARPA residenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia”*;

Considerato che gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture e infrastrutture;

Rilevato che la Direzione dell'Azienda USL di Ferrara, in coerenza con le indicazioni regionali e della grave situazione che si è verificata in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, ha dato ampia informazione a tutto il personale dipendente che si è trovato nelle condizioni di non poter eseguire la prestazione lavorativa, della possibilità di utilizzare i permessi retribuiti di carattere straordinario per contribuire a fronteggiare le situazioni indicate dalla Regione;

Vista la nota congiunta del 12 luglio 2012 prot. n. 52/VSG/VN/UPRS/AD/ml-12 con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'ANCI hanno chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica di esprimere il proprio orientamento circa il percorso individuato per far fronte al problema delle assenze dei dipendenti in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012;

Rilevato che la suddetta ipotesi prospettata da Conferenza e ANCI prevedeva i seguenti passaggi:

- Verifica dei giorni di permesso, secondo le tipologie disciplinate dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, effettivamente utilizzati dai dipendenti di ciascun ente in occasione dell'assenza dal servizio per impossibilità a rendere la prestazione lavorativa (ad esempio per inagibilità degli uffici o per impossibilità di raggiungere la sede di lavoro);

- Nel caso in cui i lavoratori di ciascun ente situato in una delle province interessate dagli eventi sismici abbiano utilizzato, nel corso dell'anno 2012, i suddetti permessi, senza tuttavia esaurire il numero complessivo di giornate previste per tutti i dipendenti, utilizzo del numero totale di giornate teoricamente spettante a tutti i dipendenti dell'ente a valere sull'anno 2012, e la cui spesa è naturalmente autorizzata dai vigenti CCNL, per coprire le assenze effettuate in conseguenza del terremoto, operando una compensazione fra i dipendenti della medesima amministrazione;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 37746 del 21.9.2012 con la quale il Capo Dipartimento, dando riscontro alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell'ANCI del 12.7.2012 prot. n. 52/VSG/VN/UPRS/AD/ml-12, ha rilevato, per quanto di competenza, l'insussistenza di motivi ostativi rispetto all'applicazione di forme di flessibilità nell'utilizzo dei permessi presso ciascuna amministrazione, ove tali permessi (la cui funzione per legge o per contratto è collegata ad un termine) venissero imputati ad altri dipendenti per coprire le assenze dal servizio a causa del terremoto, in caso di mancata fruizione da parte del titolare al termine del periodo di riferimento, fermo restando l'opportunità di un coinvolgimento anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'argomento.

Rilevato che il coinvolgimento del MEF di cui al punto precedente è stato attivato con nota congiunta Conferenza delle Regioni e ANCI, del 28 settembre 2012 (prot. 4179/c1pers), all'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del MEF;

Vista la nota congiunta Conferenza delle Regioni e ANCI prot. n. 5392/C1PERS del 10 dicembre 2012 (trasmessa con e-mail dalla Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia Romagna in data 13.12.2012) secondo cui *“poiché, al momento, non*

è pervenuta alcuna comunicazione del Ministero dell'Economia in risposta alla nota da ultimo citata, considerata la necessità di intervenire in vista della chiusura dei bilanci e l'orientamento positivo già espresso nella vicenda dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene che, poiché la procedura sopra descritta di compensazione dei permessi nell'ambito di ciascun Ente non implica costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, la stessa possa essere applicata dagli enti con sedi nei territori delle province colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74”;

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 le cui disposizioni sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, e visto l'elenco dei comuni interessati dalle suddette disposizioni (tra cui Ferrara, Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda);

Visto l'art. 23, comma 2, del CCNL del 5.12.1996, Area Dirigenza Medica e Veterinaria secondo cui, a domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli;

LE PARTI CONCORDANO:

1) di ricondurre i permessi straordinari utilizzati dai dipendenti, in occasione dell'assenza dal servizio per impossibilità a rendere la prestazione lavorativa, nell'ambito dei tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali autorizzabili teoricamente per l'anno 2012, disciplinati dall'art. 23, comma 2, del CCNL del 5.12.1996, Area Dirigenza Medica e Veterinaria, posto che la spesa per quest'ultima tipologia di assenze è naturalmente coperta ai fini del finanziamento della spesa, secondo i passaggi indicati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI nella citata nota, ovvero:

- Verifica dei giorni di permesso effettivamente utilizzati dai dipendenti di ciascun ente in occasione dell'assenza dal servizio per impossibilità a rendere la prestazione lavorativa;
- Nel caso in cui i lavoratori abbiano utilizzato, nel corso dell'anno 2012, i suddetti permessi, senza tuttavia esaurire il numero complessivo di giornate previste per tutti i dipendenti, utilizzo del numero totale di giornate teoricamente spettanti a tutti i dipendenti a valere sull'anno 2012, per coprire le assenze effettuate in conseguenza del terremoto, operando una compensazione fra i dipendenti della medesima amministrazione.

2) di dare atto che il Dipartimento Gestionale Interaziendale Amministrazione del Personale comunicherà il numero di giornate di permesso straordinario per terremoto effettivamente utilizzate e confluite nel cumulo dei permessi retribuiti per motivi personali dell'anno 2012 non appena concluse le registrazioni nella procedura informatizzata di rilevazione presenze.

Siglato il 20.12.2012 – Sottoscritto il 4.2.2013

LA DIREZIONE

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

**LE OO.SS. AREA DIRIGENZA
MEDICA/VETERINARIA**

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 30/01/2013 alle ore 9.30, si è riunito, previa convocazione a mezzo Posta elettronica del 17/01/2013 presso la sede del Azienda USL di Ferrara, via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 4 dell'8.06.2000 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:
Contratto Collettivo Nazionale Area Medica-Veterinaria

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 5677 del 23/01/2013 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 5677 del 23/01/2013 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il parere favorevole, senza osservazioni è relativo all'ipotesi di Accordo Decentrato per il riconoscimento di permessi retribuiti straordinari per terremoto, siglato il 20.12.2012 - Area Medica-Veterinaria.